

*Logo della repubblica Italiana*  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**  
**Parere n.94/2010**

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Dr. Mario G.C. Sancetta	
Consigliere	Dr. Raffaele Del Grosso	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione	relatore
Consigliere	Dr. Corradino Corrado	
Consigliere	Dr. Francesco Uccello	
Primo Referendario	Dr.ssa Laura Cafasso	

**ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 27 maggio 2010**

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 della Sezione delle autonomie, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; Vista la nota prot. n° 41601 dell'8.6.2009, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Battipaglia (SA) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 31/2010 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Tommaso Viciglione;

#### FATTO

Con la nota sopra indicata, il Commissario Straordinario del Comune di Battipaglia (SA) ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere in ordine alla sussistenza o meno, per l'Ente locale, della facoltà di destinare il contributo, che il Comune riceve a titolo di ristoro ambientale, alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

In particolare, premette il Commissario Straordinario che *"la Città di Battipaglia è sede di impianto di trattamento rifiuti (ex Cdr) e beneficia del contributo di ristoro ambientale. Detto contributo è stato disposto dall'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 3032 del 21/12/1999, come modificato ed integrato dall'art. 9 comma 5 dell'O.M. n. 3100 del 22/12/2000 ... Dall'anno 2009, per i soli Comuni della Regione Campania, è previsto per legge l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio di smaltimento rifiuti. Il D.L. n. 61 del 11 maggio 2007 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11/05/2007), convertito nella legge 87/07, infatti, prevede che: "In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della Regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. (...)"*.

Tanto premesso il Commissario Straordinario chiede a questa Sezione di esprimere il proprio parere in ordine al seguente quesito : *"... se il contributo che il Comune riceve a titolo di ristoro ambientale, in quanto sede dell 'impianto ex CdR, può concorrere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti"*.

#### DIRITTO

In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"....di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali...."*.

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell'istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Commissario straordinario nominato, per la provvisoria gestione del Battipaglia (SALERNO), ex art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale legittimato - sia pure solo provvisoriamente e sino alla data di insediamento degli organi ordinari, come precisato nel d.P.R. di nomina dell'11 settembre 2008 - ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno, in virtù della legittimazione *ex lege* a rappresentare, in sostituzione ed in luogo del Sindaco, l'Ente comunale in tutti i rapporti giuridici ed amministrativi (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n° 48/pareri/2008 dell'8 luglio 2008), e ciò ancorché, nelle more del rilascio del parere, risulti poi essersi insediato l'organo ordinario in persona del sindaco pro-tempore.

-----  
Sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all'attinenza del richiesto parere allo specifico ambito istituzionale commesso alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo, non sussiste alcun dubbio che esso rientri nella materia della contabilità pubblica e che, di conseguenza, la sottesa richiesta debba ritenersi ammissibile - ai sensi del surrichiamato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 - atteso che essa riguarda l'interpretazione di norme che presiedono alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli Enti pubblici, anche ai fini della tutela degli equilibri economico-finanziari della gestione medesima.

-----  
Nel merito, si osserva quanto appresso.

Invero, l'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 3032 del 21/12/1999, concernente *"Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi nella regione Campania"*, così disponeva :

*"Il commissario delegato - presidente della regione Campania, analogamente a quanto disposto dal prefetto di Napoli delegato, dispone un contributo, a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia. Detto contributo, stabilito nella misura di 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione di CDR, sarà erogato nella misura di lire 5 per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CDR e nella misura di 5 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti."*

Detta disposizione veniva modificata dall'art. 9 comma 5 dell'O.M. n. 3100 del 22/12/2000, il quale stabiliva che : *"All'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999 le parole [nella misura di dieci lire] sono soppresse e sostituite dalle seguenti: [nella misura di venti lire] e le parole [nella misura di cinque lire] sono soppresse e sostituite dalle seguenti: [nella misura di dieci lire]"*.

Orbene, come suggerisce la stessa denominazione assunta dal contributo in questione, la sua istituzione appare obbedire alla finalità di compensare i comuni, sede di impianti destinati alla produzione di CDR o alla utilizzazione di quest'ultimo, dell'impatto ambientale prodotto da tali impianti.

Sicché, la concreta utilizzazione (con eventuale devoluzione ai contribuenti) del contributo in esame costituisce una facoltà ampiamente discrezionale da parte dell'Ente beneficiario.

Tuttavia, tale discrezionalità va necessariamente contemperata con l'esigenza di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti perseguita dal D.L. n. 61 del 11 maggio 2007, convertito nella legge 87/07, il cui art. 7, sotto la rubrica "Tariffe", così recita:

*"1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie".*

Orbene, non v'è chi non veda come la perentoria formulazione di quest'ultima norma (assistita anche dalla comminatoria di sanzioni a carico dei Comuni inadempienti) non lasci sussistere alcun dubbio in ordine all'avvertita necessità, da parte del Legislatore, che gli Enti locali della Regione Campania assicurino (nel periodo di tempo considerato dalla norma de qua e succ. modd.) l'integrale copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti mediante una politica tariffaria idonea, *ex se*, alla esaustiva realizzazione di tale finalità.

In altre parole, vista la situazione di endemica e drammatica "emergenza rifiuti" che ha afflitto, per molti anni, il territorio campano (e che, soprattutto per effetto della mancata realizzazione di sufficienti livelli di raccolta differenziata, appare sempre incombente), il Legislatore ha ritenuto di responsabilizzare gli Amministratori locali direttamente nei confronti dei cittadini (ed indirettamente verso la stessa comunità nazionale), affinché vengano poste in essere le condizioni per assicurare, *in subjecta materia*, la formulazione di previsioni di entrata dotate di un

elevato grado di attendibilità, ed una erogazione di risorse massimamente oculata ed informata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, con l'ulteriore effetto di rendere gli Enti locali economicamente autosufficienti nello svolgimento dell'attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Pertanto, detti Enti non potrebbero giammai utilizzare, in violazione del disposto del surriportato art.7 del D.L. n.61 dell'11 maggio 2007 (convertito nella legge 87/07), le previsioni di entrata di detto contributo in maniera da destinarle al finanziamento della spesa (da sostenersi per la gestione del servizio de quo), con corrispondente riduzione delle previsioni relative alle tariffe e contribuzioni poste a carico degli utenti.

P.Q.M.

Nelle valutazioni e considerazioni esposte in parte motiva è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

*Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 27 maggio 2010.*

IL RELATORE

f.to Cons. Tommaso Viciglione

IL PRESIDENTE

f.to Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 27 maggio 2010

Il Dirigente del servizio di supporto

f.to dott. Nicola Francioni